

966/13  
Rp. 329/13

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, II<sup>^</sup> Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Mario Suriano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N° [redacted] Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad

**oggetto:** intermediazione finanziaria,  
e vertente

**TRA**

[redacted] (codice fiscale [redacted]),  
rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, alla Piazza [redacted].

**ATTORE**

**E**

**Banco** [redacted] (codice fiscale [redacted]), in persona del procuratore speciale avvocato [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli, alla Via [redacted].

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

**Per l'attore:** "... conclude come da atti e verbali di causa".

**Per il convenuto:** come da comparsa di risposta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18.6.2009, n.469, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Giova, comunque, premettere che la presente controversia attiene alle vicende negoziali concernenti l'acquisto in data 13/7/2000, da parte dell'odierno attore, di obbligazioni Argentina 2004 9,25%, per un valore nominale di euro 206.000,00, codice ISIN XS 0113833510, e per un controvalore di spesa pari ad euro 205.813,28.

Orbene, l'istante ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità della predetta operazione di acquisto, poiché non preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di intermediazione (cosiddetto contratto quadro).

In proposito, va ricordato che l'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (cd. TUF) prevede espressamente, a pena di nullità, che i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato al cliente.

Trattasi, come chiarito dal legislatore del 1998, di una forma di nullità relativa che può essere dedotta solo dall'investitore e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La previsione della necessità della forma scritta per il cd. contratto quadro risponde all'esigenza di garantire l'informazione al cliente e, in particolare, la conoscenza del complesso dei diritti e dei doveri che sorgono in capo all'intermediario con la stipula dell'accordo e

ciò nell'ambito dell'interesse generale di assicurare la massima correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari.

Trattandosi di requisito di forma prescritto ad substantiam, l'assenza del medesimo comporta la nullità del contratto, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, non potendo l'atto nullo essere oggetto di convalida desumibile dal comportamento delle parti ostandovi il disposto di cui all'art. 1423 c.c.

Nel caso di specie, a fronte di disconoscimento di scritture mosso da parte attrice, si è proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio alla cui stregua è emersa la non riconducibilità allo [REDACTED] delle sottoscrizioni apposte in calce a taluni documenti prodotti in giudizio, tra i quali il "contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori immobiliari" del 27/10/1992.

Questo Tribunale concorda pienamente con la valutazione di apocriefa della sottoscrizione così come operata dal nominato c.t.u., dottoressa [REDACTED] diffusamente motivata nella relazione peritale depositata in data 27/7/2011.

Ed invero, utilizzando non solo apposite scritture di comparazione ma anche un saggio grafico realizzato dall'attore nel corso delle operazioni peritali, l'ausiliare ha evidenziato le chiari difformità di evoluzione grafica e di tipo morfologico ricorrente tra le firme in verifica e le autografia dell'istante, le incompatibilità di ritmo grafico tra le stesse, nonché la presenza, nelle sottoscrizioni di

sconosciute, di un livello grafico inferiore alla capacità scrittoria dello Spatola.

A confutazione, inoltre, delle critiche poste dal consulente di parte convenuta, risulta evidenziato, nella relazione peritale, che "le numerose sottoscrizioni acquisite con il saggio grafico sono naturali e spontanee, prive di alcun segno di controllo intenzionale e, quindi, di intento dissimulativo".

L'accertata nullità del contratto quadro riversa i suoi effetti sulla successiva attività negoziale intercorsa tra le parti in lite e, in particolare, sull'ordine di acquisto delle obbligazioni delle obbligazioni Argentina oggetto del presente giudizio.

Il corrispettivo versato dallo ████████ deve essere oggetto di restituzione da parte della banca, non essendo maturata la prescrizione decennale dalla data di pagamento delle somme non dovute, trattandosi di ordinaria azione di ripetizione dell'indebitato.

In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarata la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina concluso il 13/7/2000, con conseguente condanna della convenuta banca alla restituzione, in favore degli attori, dell'importo di € 205.813,28, percepito per l'esecuzione dell'ordine nullo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, non avendo gli attori dimostrato la mala fede della banca nel compimento dell'operazione negoziale rivelatasi invalida.

Detto importo non va decurtato di somme per cedole eventualmente incassate dall'attore, atteso che trattandosi di frutti

civile, la restituzione dei medesimi così come percepite impone la dimostrazione della mala fede, non provata dalla banca.

L'accertamento della nullità del contratto impone l'accoglimento della domanda riconvenzionale condizionata avanzata dalla banca e la conseguente condanna restitutoria da pronunciarsi anche a carico dell'attore.

Quest'ultimo, peraltro, seguendo i suggerimenti del Banco ■■■■■■■■■■, in corso di lite ha aderito alla offerta pubblica di scambio proposta dalla Repubblica Argentina.

Conseguentemente, lo Spatola va a condannato alla restituzione, in favore della controparte, dei seguenti titoli oggetto di scambio: 1) Argentina GDP € 35, codice titolo 8176670, quantità 214.561; 2) Argentina PAR euro, codice titolo 8662990, quantità 31.799; 3) Argentina DISC euro, codice titolo 8662980, quantità 61.590; 4) Argentina GLOB 17 \$, codice titolo 8662950, quantità 20.088.

Le spese processuali vanno poste interamente a carico della convenuta banca (ivi comprese quelle liquidate al consulente tecnico d'ufficio). Ed invero, nonostante l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dal Banco ■■■■■■■■■■, va evidenziato che l'istante ■■■■■ si è dichiarato più volte disponibile alla restituzione delle obbligazioni in esame.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli così provvede:

- a) accoglie la domanda avanzata in via principale da ■■■■■■■■■■ nei confronti del Banco ■■■■■■■■■■ e, per l'effetto, dichiara la

- nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina concluso il 13/7/2000 e, per l'effetto, condanna il Banco [REDACTED] alla restituzione, in favore di [REDACTED] della somma di € 205.813,28, oltre interessi al tasso legale dal 31/12/2009 al saldo;
- b) in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale condizionata avanzata dal Banco [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] condanna quest'ultimo alla restituzione, in favore del Banco [REDACTED] delle obbligazioni indicate nella parte motiva della presente sentenza;
- c) condanna del Banco [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese processuali, liquidate nelle somme di € 1.600,00 per esborsi (ivi compresa la quota parte di spese di consulenza tecnica d'ufficio posto provvisoriamente a carico dell'istante), di euro 12.200,00 per compenso d'avvocato, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avvocato [REDACTED] difensore anticipario.

Napoli, 2 gennaio 2013.

**Il Giudice**

  
(dott. Mario Suriano)

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi - 8 GEN. 2013

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa BORRELLI Mariarosaria